



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 106 – 19 APRILE 2022**

Riunione del 06 aprile 2022

43.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Sig. Luca MALCANGI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

***Sig. Luca Malcangi**, per essersi rifiutato di sottoporsi alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica relativo alla stagione sportiva 2021/2022, nonostante il formale invito ricevuto dalla ASD Geda Volley Trani, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava il sig. Malcangi per l'udienza del 6 Aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva il sostituto procuratore federale Avv. Mario Tobia il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. Per l'atleta nessuno compariva nonostante la rituale convocazione. All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 2 novembre 2021, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta Luca Malcangi reo di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione dell'atleta per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto dello stesso di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa formalizzando il deferimento del prevenuto dinanzi questo Tribunale.

\* \* \* \* \*

Ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta all'atleta incolpato il quale non ha adempiuto a quanto richiesto dal sodalizio di appartenenza.

La circostanza – risultante proprio dall'esposto del sodalizio denunziante e confermata anche dalla lettura della scheda anagrafica FIPAV - che al momento della richiesta l'atleta fosse ancora coperto dal precedente certificato di idoneità (valido fino al 24.9.2021) non può assurgere a scriminante, legittimando tutt'al più la richiesta di slittamento della visita e non certo il rifiuto di adempiere.

Per altri versi, attesa la giovane età dell'atleta, ritiene il Tribunale che la circostanza della vigenza del precedente certificato possa aver ingenerato nel Malcangi la convinzione di non esser tenuto a sottoporsi a visita alla data indicata dal sodalizio, proprio perché ancora coperto dalla precedente certificazione di idoneità.

Riconosciuta tale circostanza attenuante, il Tribunale delibera di irrogare all'atleta la sanzione di cui al dispositivo.

### PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere all'atleta Luca Malcangi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma, 15 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 aprile 2022